# CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Le novità del Decreto Internazionalizzazione -

*12 Ottobre 2015*

Indice:


| | |
|---|---|
| Il nuovo *Ruling* internazionale | 1 |
| I dividendi e le plusvalenze da Paesi *black list* | 2 |
| La deducibilità dei costi *black list* | 3 |
| La determinazione del reddito delle società ed enti non residenti | 4 |
| Le novità per le CFC | 5 |
| La revisione delle *black list* | 5 |
| La "*Tax deferral*" per le operazioni straordinarie transfrontaliere | 6 |
| Il trasferimento della sede di imprese estere in Italia | 6 |
| La "*Branch exemption*" | 7 |
| Il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero | 8 |
| L'interpello sui nuovi investimenti | 9 |
| La deducibilità degli interessi passivi | 9 |
| Il consolidato "orizzontale" | 10 |
| Le spese di rappresentanza | 11 |
| Le perdite su crediti | 12 |
| L'accertamento sulle plusvalenze da cessione di immobili o di azienda | 13 |
| Le sopravvenienze attive | 13 |
| Gli incentivi per il rimpatrio dei lavoratori altamente qualificati | 14 |


# Il Decreto Internazionalizzazione

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (di seguito il "*Decreto internazionalizzazione*" o il "*Decreto*"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2015, ha introdotto numerose misure per favorire l'internazionalizzazione degli operatori economici presenti in Italia in attuazione alle disposizioni della legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23.

Il *Decreto* ha apportato modifiche e novità sia in ambito di fiscalità internazionale sia domestica, introducendo anche istituti finora sconosciuti.

Nella presente circolare vengono analizzate dapprima le novità con rilevanza internazionale, per poi passare ad approfondire quelle di carattere nazionale.

## - PRIMA PARTE: FISCALITÀ INTERNAZIONALE -

## 1. Il nuovo R*uling* internazionale

L'articolo 1 del *Decreto internazionalizzazione* rubricato "*Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale*" interviene sull'impianto normativo del D.P.R. n. 600/1973 introducendo all'interno del medesimo il nuovo articolo 31-*ter* e abrogando, contestualmente, l'articolo 8 del D.L. n. 269/2003.

Questo istituto, definito precedentemente "R*uling di standard internazionale*", ora denominato "*accordi preventivi per le imprese con attività internazionale*", corrisponde agli "*Advance price arrangements*" (Apa) previsti in ambito OCSE e prevede la possibilità per le imprese con attività internazionale (così come definite dall'articolo 1 del Provvedimento del 23 luglio 2004) di **sottoscrivere con l'Amministrazione finanziaria accordi preventivi che riguardano**:

- i metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento;
- il trattamento fiscale di interessi, dividendi e *royalties*;
- la definizione dei valori di ingresso ed uscita nel caso di trasferimento di residenza;
- la valutazione della sussistenza o meno dei requisiti che configurano la presenza di una stabile organizzazione nel territorio italiano di un soggetto non residente, ovvero la stabile organizzazione estera di un'impresa residente e l'attribuzione di utili e perdite alle stesse.

Il "*Ruling internazionale*" si conclude con la sottoscrizione di un **accordo che vincola le parti** per il periodo d'imposta nel corso del quale viene stipulato e per i quattro successivi, salvo mutamenti di fatto delle condizioni presentate in sede di interpello.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del *Decreto* verrà emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che darà decorrenza all'istituto.

## 2. Il regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da Paesi *black list*

L'articolo 3 del *Decreto internazionalizzazione* introduce rilevanti modifiche in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da Paesi considerati a fiscalità privilegiata.
Nello specifico, le modifiche:

a) circoscrivono l'ambito di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze *black list*;
b) introducono un credito d'imposta sui dividendi e sulle plusvalenze *black list* al fine di eliminare gli effetti distorsivi generati dal sistema in caso di disapplicazione del regime *CFC* da "prima esimente" (articolo 167, comma 5, lettera a) del Tuir).

*Non saranno più tassabili integralmente gli utili derivanti da una società black list percepiti indirettamente mediante una società estera non black list della quale non si dispone del controllo*

### *a)* Le limitazioni all'integrale tassazione dei dividendi *black list*

In base alle modifiche apportate dal *Decreto internazionalizzazione* agli articoli 47 e 89 del Tuir sono considerati **provenienti da soggetti "*black list*"** gli utili relativi al possesso di **partecipazioni dirette** in tali società oppure di **partecipazioni di controllo, diretto o indiretto,** in società residenti in Paesi non considerati a regime fiscale privilegiato ma che conseguono utili da società paradisiache.
Rispetto, quindi, alla previgente disciplina, non risultano più tassabili integralmente gli utili derivanti da una società *black list* percepiti indirettamente mediante una società estera non *black list* della quale non si dispone del controllo.
La tassazione integrale degli utili provenienti da Paesi *black list* non si applica se (alternativamente):

- gli utili sono stati già tassati per trasparenza in capo al socio residente in base alla disciplina *CFC*;
- si dimostri, anche mediante interpello (articolo 167, comma 1, lettera b) del Tuir) che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori *black list*.

### b) Il credito d'imposta sui dividendi *black list*

Con l'introduzione del credito d'imposta sui dividendi *black list* il D*ecreto internazionalizzazione* ha eliminato un'evidente distorsione relativa all'intreccio fra *CFC* e normativa sui dividendi *black list*. In passato, infatti, nel caso di disapplicazione della *CFC* in base alla prima esimente (svolgimento da parte della società estera dalla quale provengono gli utili di un'attività industriale o commerciale effettiva nel territorio di insediamento) il dividendo distribuito dalla controllata *black list* era integralmente tassato senza possibilità di detrarre le imposte pagate all'estero dalla controllata, mentre con la seconda esimente (dimostrazione che non si consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori *black list*) vi era l'esclusione di parte del dividendo dal reddito complessivo.
A seguito della modifica apportata, in caso di disapplicazione della *CFC* in base alla prima esimente, il socio residente viene tassato sul dividendo effettivamente percepito e non ha diritto a detrarre le imposte assolte all'estero dalla partecipata, ma beneficia di un credito d'imposta in proporzione agli utili conseguiti.

La dimostrazione di tale prima esimente può essere fornita anche in fase di accertamento in quanto l'interpello non è obbligatorio, purché siano indicati in dichiarazione gli utili provenienti da Paesi *black list*. In mancanza si applica una sanzione pari al **10%** dei dividendi percepiti (con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro).

Analoghe modifiche sono state apportate anche alla disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società *black list*. Come per i dividendi, quindi, in caso di dimostrazione dell'esimente prevista dall'articolo 167, comma 5, lettera a) del Tuir, è riconosciuto al soggetto residente un credito d'imposta commisurato agli utili prodotti dalla partecipata durante il periodo di possesso, assunto al netto della parte eventualmente già fruita in sede di distribuzione dei dividendi.

Le novità introdotte dall'articolo 3 del *Decreto* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso. In particolare, quindi, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2015 con rilevanza nel modello di dichiarazione "Unico 2016".

# 3. La deducibilità dei costi *black list*

L'articolo 5, comma 1, del D*ecreto internazionalizzazione* ha introdotto rilevanti novità in materia di deducibilità dei costi *black list*.
Nello specifico, il D*ecreto* ha modificato l'attuale articolo 110, comma 10, del Tuir, nel quale è contenuta una **presunzione legale di indeducibilità** delle operazioni commerciali realizzate con soggetti aventi sede legale in un paradiso fiscale, superabile tramite due differenti esimenti, che consistono nel fornire alternativamente la prova che il fornitore estero svolge un'effettiva attività commerciale, oppure che le operazioni realizzate hanno in essere un effettivo interesse economico.

*La deducibilità dei costi black list è garantita nel limite del valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir e se relativi ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione*

La novità prevista dal *Decreto* introduce una presunzione legale di deducibilità dei costi *black list*, in particolare la **deducibilità di questi costi è garantita**:

- **nel limite del valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir**;
- se gli stessi sono relativi ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione (tale onere rimane in capo al contribuente).

Dal tenore letterale del nuovo testo di legge si evince che per l'importo dei costi *black list* non eccedente il valore normale, sebbene ne sia garantita la deducibilità, permanga l'obbligo di separata indicazione in dichiarazione e che l'omessa indicazione comporti l'applicazione delle sanzioni (10% dell'importo complessivo, con importo minimo di 500 euro e massimo di 50.000 euro).
Per quanto concerne, invece, l'eventuale parte di costo **eccedente** il valore normale, quest'ultima potrà essere ammessa in deduzione dimostrando **l'effettivo interesse economico** dell'operazione e **la concreta esecuzione della stessa**.
Non è più richiesta, quindi, la prova dell'esimente contenuta nell'articolo 110, comma 11, del Tuir, che consisteva nel dimostrare l'effettiva attività commerciale svolta dall'impresa fornitrice estera, a dimostrazione della concreta impossibilità di fornire tale prova.

La nuova disciplina decorre dal **periodo d'imposta in corso** alla data di entrata in vigore del *Decreto* e, quindi, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2015 con rilevanza nel modello "Unico 2016".

# 4. La determinazione del reddito delle società ed enti non residenti

L'articolo 7 del D*ecreto internazionalizzazione* ridisegna le regole di determinazione del reddito complessivo per gli enti non residenti.
Le modifiche comportano l'applicazione di una specifica norma del Tuir, in base alla tipologia di soggetto coinvolta:

- gli enti commerciali privi di una stabile organizzazione in Italia saranno disciplinati dall'articolo **151** del Tuir;
- le imprese non residenti aventi stabile organizzazione saranno disciplinate dall'articolo **152** del Tuir;
- gli enti non commerciali non residenti saranno disciplinati dall'articolo **153** del Tuir.

L'applicazione di tali norme conferma, pur trattandosi in tutti i casi di redditi soggetti all'Ires, che:

*Per effetto delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto internazionalizzazione viene ora applicata una specifica norma del Tuir per ogni tipologia di ente non residente*

- se la società o ente non residente non ha in Italia una stabile organizzazione, il reddito complessivo è determinato sommando i singoli redditi imponibili in Italia ai sensi dell'articolo 23 del Tuir, ciascuno dei quali determinato secondo le regole Irpef: viene di fatto confermato il c.d. "trattamento isolato dei redditi";
- in presenza di una stabile organizzazione, invece, per tener conto anche delle risultanze internazionali contenute nel "*Report of the attribution of profits to permanent establishments*" emanato dall'OCSE il 22 luglio 2010, il reddito è determinato sulla base del conto economico della stabile organizzazione, apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa Ires per le società residenti;
- l'applicazione del regime del reddito d'impresa è limitato al reddito della stabile organizzazione determinato in base ad un **apposito conto economico e stato patrimoniale**, redatti secondo le regole contabili applicabili dai soggetti residenti. Da ciò deriva che la conseguente disciplina fiscale applicabile si innesterà su un impianto definito in base ai principi contabili propri dei soggetti residenti aventi le stesse caratteristiche della stabile organizzazione. A titolo esemplificativo, pertanto, la stabile organizzazione in Italia di una banca inglese o francese dovrà applicare gli IAS, in quanto tali principi sono applicabili al bilancio delle banche italiane.

Allineandosi alla posizione dell'OCSE, viene pertanto rafforzata la "fictio iuris" in base alla quale il reddito imponibile in capo alla stabile organizzazione risulta essere esclusivamente quello ad essa riferibile, eliminando il principio della c.d. "**forza attrattiva della stabile organizzazione**", che comportava viceversa la tassazione in capo a quest'ultima di tutti i redditi imponibili prodotti dalla società estera nel territorio italiano, a prescindere da chi fosse l'effettivo generatore del reddito.
Tali modifiche, come precisato nella Relazione accompagnatoria al *Decreto*, chiariscono che il soggetto non residente dovrà presentare una sola dichiarazione per tutti i redditi prodotti in Italia.

Infine, il nuovo articolo 152 del Tuir definisce meglio alcuni aspetti relativi alla determinazione del reddito della stabile organizzazione prevedendo che:

- la stabile organizzazione ai fini fiscali si considera entità separata e distinta dalla casa madre (c.d. functionally separate entity approach);
- il fondo di dotazione è determinato in base ai criteri OCSE, tendendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati;
- le operazioni fra casa madre non residente e la stabile organizzazione nazionale seguono le regole del *transfer pricing* ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del Tuir.

Questi principi si applicano a specchio anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, in quanto il comma 2 dell'articolo 7 del *Decreto* introduce il comma 2-*bis* all'articolo 12 del D.Lgs. 446/97 relativo, appunto, alla determinazione del valore della produzione netta per i soggetti non residenti.
Le novità introdotte dall'articolo 7 del Decreto internazionalizzazione decorrono dal **periodo d'imposta successivo** alla data di entrata in vigore del medesimo.

# 5. Le novità in materia di *CFC*

L'articolo 8 del Decreto internazionalizzazione modifica la disciplina *CFC* prevista dagli articoli 167 e 168 del Tuir. In particolare le novità riguardano:

- l'abolizione della natura obbligatoria dell'interpello previsto per la disapplicazione del regime, compreso quello del comma 8-*ter* relativo alla tassazione per trasparenza in presenza di controllate con *passive income* anche non residenti in regimi fiscali privilegiati. **L'interpello diviene ora facoltativo** ed il contribuente viene lasciato libero di scegliere se sottoporre preventivamente il quesito interpretativo all'Amministrazione finanziaria oppure rimettere la prova delle esimenti *CFC* in una successiva fase;
- l'introduzione di un contraddittorio anticipato, con procedura analoga a quella dell'articolo 110, comma 11, del Tuir in tema di costi *black list*, prima dell'eventuale emissione di un avviso di accertamento, per permettere al contribuente di fornire entro **90 giorni** le prove necessarie all'Amministrazione finanziaria, sulle motivazioni che gli hanno consentito la **disapplicazione della disposizione**; l'eventuale avviso dovrà comunque contenere le ragioni per le quali non sono state ritenute valide le prove fornite per dimostrare le esimenti;
- l'introduzione di criteri semplificati di determinazione del "*tax rate*" effettivo ai fini della verifica del presupposto di applicazione della disciplina *CFC* ai soggetti esteri non *black list*;
- la separata indicazione in dichiarazione dei redditi derivanti dalla detenzione di partecipazioni per le quali si è deciso di non applicare il regime *CFC*, al fine di consentire in ogni caso all'Amministrazione finanziaria di esercitare un monitoraggio preventivo (circolare 14 giugno 2010 n. 32/E);
- l'abrogazione dell'articolo 168 del Tuir, che estendeva la disciplina *CFC* alle partecipazioni in società estere collegate.

*Il decreto internazionalizzazione abolisce l'obbligatorietà dell'interpello CFC*

Infine, è stato introdotto il comma 3-*quater* all'articolo 8 del D.Lgs. n. 471/97 in base al quale l'incompletezza o l'omissione della segnalazione di una controllata *CFC* presuppone una sanzione del 10% del reddito della controllata imputabile alla controllante residente, con un importo minimo di 1.000 euro e massimo di 50.000 euro.

Le novità sopra citate decorrono dal **periodo d'imposta in corso** alla data di entrata in vigore del *Decreto*.

# 6. La revisione delle *black list*

Con l'articolo 10 del *Decreto internazionalizzazione* viene **abrogato l'articolo 168-*bis*** del Tuir, di fatto mai entrato in vigore.
Pertanto, tutti i richiami normativi all'articolo nel Tuir si intendono riferiti:

- per quanto riguarda il **primo comma**, alla lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, emanata ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 239 del 1996;
- per i rimandi al **secondo comma**, ai provvedimenti che individuano i regimi "privilegiati" in ragione di un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Tuir.

Le modifiche decorrono dal **periodo d'imposta in corso** alla data di entrata in vigore del *Decreto*.

## 7. La sospensione della riscossione della tassazione in caso di operazioni straordinarie transfrontaliere

L'articolo 11 del *Decreto internazionalizzazione* estende il regime **di sospensione d'imposta**, disciplinato dall'articolo 166, comma 2-*quater,* del Tuir, ai trasferimenti di sede verso Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo **derivanti da operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni o conferimenti di complessi aziendali).
In questo modo il trasferimento di sede all'estero con perdita della residenza fiscale viene equiparato al trasferimento a seguito di operazioni straordinarie. Ciò determina la possibilità di sospendere il prelievo anche in assenza del fatto che i beni aziendali vadano a confluire nella stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, come avveniva in passato. Pertanto, anche a seguito di un trasferimento di sede susseguente ad un'operazione straordinaria vi sarà la possibilità di sospendere la riscossione fino al realizzo delle plusvalenze (con il limite temporale di dieci anni) o mediante l'opzione per la rateizzazione (in sei anni), con le modalità previste dal Decreto 2 luglio 2014 e dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2014.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 la "*tax deferral*" si applica anche nel caso di **trasferimento di componenti attivi** di una stabile organizzazione italiana da parte di un'impresa non residente nei confronti di un altro soggetto Ue o See.

Le novità introdotte da questo articolo decorrono dal **periodo d'imposta in corso** alla data di entrata in vigore del Decreto.

## 8. Il trasferimento della sede di imprese estere in Italia

*Il occasione del trasferimento della sede di imprese estere in Italia i costi fiscali dei beni aziendali in entrata verranno assunti sulla base del valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, qualora l'impresa provenga da un Paese white list*

L'articolo 12 del Decreto introduce all'interno del Tuir il nuovo articolo **166-*bis*** attraverso il quale viene disciplinato il trasferimento in Italia della sede di imprese estere, al quale faccia seguito l'acquisizione della residenza fiscale italiana.
Nello specifico, l'attenzione è stata focalizzata **sull'individuazione dei valori fiscalmente riconosciuti** ai beni aziendali in entrata.
I costi fiscali verranno assunti sulla base del **valore normale** determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, qualora l'impresa provenga da un Paese *white list*.
Diversamente, se lo Stato di provenienza dell'impresa non fa parte della *white list*:

- il valore delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale solo se è stato raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate mediante la procedura di *Ruling internazionale* ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 600/1973;
- in assenza di *Ruling*, il valore è assunto in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale (per le passività si assume il maggiore tra tali valori).

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e passività oggetto di trasferimento. In caso di omissione o di incompleta indicazione in dichiarazione la sanzione prevista è la stessa di quella dei costi *black list* (articolo 8, comma 3-*bis,* del D.Lgs. 471/97).

Questo articolo decorre dal **periodo d'imposta in corso** alla data di entrata in vigore del *Decreto*.

# 9. L'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

L'articolo 14 del *Decreto internazionalizzazione* introduce nell'ordinamento tributario nazionale una nuova disposizione, contenuta nel nuovo articolo **168-*ter*** del Tuir, denominata **"*Branch exemption*"**, ovvero **l'esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito italiana, dei risultati fiscali (utili o perdite) delle stabili organizzazioni estere di un soggetto italiano.**
Questa modifica rappresenta una delle maggiori novità previste dal *Decreto* in esame in quanto sino ad ora anche alle stabili organizzazione si applicava il principio della c.d. "*worldwide income taxation",* in base alla quale tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato vengono tassati su base mondiale, ovvero includendo nella base imponibile i redditi ovunque prodotti, salvo poi consentire il riconoscimento di un credito calcolato sulle imposte assolte fuori dai confini nazionali.

*Il Decreto internazionalizzazione introduce l'esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito italiana, dei risultati fiscali (utili o perdite) delle stabili organizzazioni estere di un soggetto italiano*

Con il nuovo articolo 168-*ter*, viene, invece, applicato il c.d. "Modello Cin" (*Capital import neutrality)* in base al quale fuori dai confini nazionali le imprese vengono tassate solo nel Paese di approdo, in un'ottica esattamente contrapposta al "Modello Cen" (*Capital export neutrality*) in base al quale, invece, la tassazione all'estero deve sempre corrispondere a quella che sarebbe stata in caso di investimento domestico e che si basa sul metodo del credito di imposta.
La finalità della norma è quella di consentire agli Stati ad elevato livello di tassazione di favorire l'espansione all'estero dei propri operatori, prevedendo che gli stessi scontino sui redditi prodotti dalle proprie stabili organizzazioni lo stesso livello di imposizione al quale sono sottoposti i concorrenti che operano sullo stesso territorio.
Diversi sono i vincoli fissati per l'esercitabilità dell'opzione.
Infatti viene previsto che:

1. la scelta per il nuovo regime è **opzionale** ma allo stesso tempo **totalitaria**, in quanto troverà applicazione per tutte le stabili organizzazioni detenute, senza quindi la possibilità di un esclusione parziale di alcune di queste (principio dell'*all-in all-out*);
2. l'opzione può essere esercitata **esclusivamente per le stabili organizzazioni situate in Paesi *white list*.** Per le *branch* localizzate in *Stati black list o white list* ma in presenza di *passive income* (articolo 167, comma 8-*bis,* del TUIR), in assenza delle esimenti vi sarà, invece, l'automatica estensione delle norme CFC, onde evitare che, in presenza di insufficiente tassazione nel Paese della fonte, l'opzione per l'esenzione determini di fatto un doppio beneficio fiscale (limitata o nulla tassazione nel Paese estero ed esclusione dalla tassazione in Italia);
3. **l'opzione ha carattere irrevocabile**. Di conseguenza, una volta esercitata l'opzione per la *branch exemption*, la stessa non può essere più revocata.

Ulteriore caratteristica peculiare della nuova norma è la **tempestività**, in quanto l'entrata nel regime:

- vige sin dal momento della costituzione di una nuova stabile organizzazione estera;
- con riferimento alle stabili organizzazioni già esistenti vi è la possibilità di aderire al nuovo regime entro e non oltre il 2017.

Esiste infine un meccanismo di c.d. ***"recapture"*** delle perdite fiscali pregresse in quanto, in relazione agli ultimi cinque periodi di imposta, qualora emerga una perdita fiscale netta vi sarà l'obbligo di procedere alla tassazione dei redditi prodotti nei periodi d'imposta successivi fino al completo riassorbimento delle perdite fiscali nette prodotte dalla stabile organizzazione.

Le disposizioni contenute nel nuovo articolo 168-*ter* del Tuir decorrono dal **periodo d'imposta successivo** alla data di entrata in vigore del *Decreto* e, quindi, per i contribuenti con esercizio "solare", a partire dal 2016.

# 10. Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

Attraverso le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 15, il *Decreto* uniforma i **criteri di detrazione delle imposte assolte all'estero** da parte dei soggetti detentori di un qualsivoglia reddito di fonte estera a quelli previsti per le imprese titolari di stabili organizzazioni all'estero.
A questo scopo, infatti, sono state introdotte due modifiche alla disciplina:

1. la prima, mediante la quale viene esteso **a tutti i contribuenti il riconoscimento del credito d'imposta** che, invece, è attualmente applicabile solo ai redditi di impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione. In particolare viene previsto che le imposte estere possono essere detratte per competenza, ossia nel periodo d'imposta in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo, **purché queste vengano pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione** relativa al primo periodo d'imposta successivo a quello a cui appartiene il reddito sul quale è calcolata;
2. la seconda modifica comporta, invece, **il riporto in avanti o all'indietro delle eccedenze di imposta estera** sulla quota di imposta italiana e l'eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto all'imposta estera, **anche per i redditi non d'impresa sino all'ottavo esercizio successivo**, come previsto dall'articolo 165, comma 2, del Tuir. Per effetto della modifica si ottiene una semplificazione rispetto all'attuale assetto normativo, che impone ai soggetti che producono diverse categorie reddituali di isolare il reddito d'impresa prodotto all'estero dagli altri redditi prodotti fuori dai confini italiani, al fine di beneficiare del riporto in avanti delle eccedenze esclusivamente riferibili ai primi. Va tuttavia segnalato che la modifica dovrebbe avere un impatto molto limitato dal momento che le eccedenze dei redditi d'impresa prodotti all'estero mediante una stabile organizzazione si producono tipicamente per effetto degli sfasamenti temporali dati da costi deducibili in periodi d'imposta diversi, derivanti dalle differenze normative che sussistono tra le discipline estera e quella italiana e quindi poco frequenti nel caso di redditi diversi da quelli d'impresa.

*Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto internazionalizzazione vengono ammesse in detrazione dall'imposta nazionale non solo le imposte menzionate nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che l'Italia ha siglato con i vari Stati, ma ogni altra imposta estera gravante sul reddito*

Il secondo comma dell'articolo 15 è volto, invece, a specificare in maniera più rigorosa la **natura delle imposte assolte all'estero che possono essere accreditabili nel nostro Paese:** si tratta di un'interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 165 del Tuir, già fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 5 marzo 2015, attraverso la quale vengono ammesse in detrazione non solo le imposte menzionate nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che l'Italia ha siglato con i vari Stati, ma ogni altra imposta estera gravante sul reddito.

Le previsioni normative contenute nell'articolo 15 trovano applicazione **a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del *Decreto*** e, pertanto, per i c.d. soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dal periodo d'imposta 2015.

## - SECONDA PARTE: FISCALITÀ NAZIONALE -

# 11. L'interpello sui nuovi investimenti

Al fine di rendere maggiormente collaborativo il rapporto Fisco-contribuente, nell'articolo 2 del *Decreto internazionalizzazione* il Legislatore ha introdotto una nuova tipologia di interpello preventivo, rivolto alle imprese, residenti e non, che intendono effettuare nel territorio italiano un investimento di ammontare non inferiore ai **30 milioni di euro**, tale da comportare ricadute occupazionali durature e significative, in relazione all'attività in cui avviene l'investimento.
L'istanza di interpello, oltre al trattamento fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie pianificate per la sua realizzazione, compresa la valutazione dell'esistenza o meno di un'azienda, può altresì riguardare ogni profilo di fiscalità di competenza dell'Agenzia delle Entrate legato al piano di investimento e allo svolgimento della conseguente attività economica prevista.
Le regole di funzionamento dell'interpello saranno stabilite con un apposito Dm del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro **sessanta giorni** dall'entrata in vigore del *Decreto internazionalizzazione*.

# 12. Il regime di deducibilità degli interessi passivi

L'articolo 4 del *Decreto internazionalizzazione* ha introdotto significative modifiche alla disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi (articolo 96 del Tuir) da parte dei soggetti IRES.
Nello specifico, le novità riguardano:

- il meccanismo del ROL;
- la deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle società immobiliari;
- l'abrogazione del limite di deducibilità degli interessi passivi su obbligazioni.

*Il Decreto internazionalizzazione apporta modifiche al meccanismo del ROL, alla deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari e al regime di deducibilità degli interessi passivi su obbligazioni*

### a) Le modifiche al meccanismo del ROL

L'articolo 96 del Tuir, stabilisce un tetto alla deducibilità degli interessi passivi pari al 30% del ROL, con la possibilità di riportare in avanti e senza limiti di tempo sia l'eventuale eccedenza di quest'ultimo sia la quota di interessi passivi indeducibili.
Le possibilità di utilizzo delle eccedenze previste dalla norma si concretizzano ulteriormente in caso di adesione al consolidato nazionale, in quanto l'eccedenza di ROL di un soggetto partecipante al consolidato può essere utilizzata per dedurre gli interessi passivi apportati da un altro soggetto, anch'esso rientrante nel regime fiscale di gruppo.
Nell'ambito del regime di consolidato fiscale l'articolo 96, comma 8, del Tuir ammetteva la possibilità di includere virtualmente le partecipate estere in modo tale che l'eccedenza di ROL di queste ultime si andasse a sommare a quella dei soggetti residenti al fine di determinare il limite di deducibilità degli interessi passivi in capo al gruppo.
La norma, tuttavia, penalizzava le strutture di holding residenti ramificate solo all'estero, in quanto l'inclusione virtuale delle controllate estere era prerogativa esclusiva dei soggetti aderenti al consolidato nazionale. In questo senso è intervenuto il *Decreto internazionalizzazione* che, modificando l'articolo 96, comma 2, del Tuir, ha previsto:

- l'inclusione nel calcolo del ROL dei **dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti controllate**, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del Codice Civile;
- la conseguente eliminazione della possibilità, da parte del soggetto consolidante, di compensare gli interessi passivi indeducibili con il ROL dei soggetti non residenti, "virtualmente" partecipanti al consolidato nazionale.

In questo modo, come illustrato dalla relazione al *Decreto*, la deduzione degli interessi passivi sarà riconosciuta in funzione dei soli "*flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati all'investimento partecipativo estero*".

**b) La deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle società immobiliari**

Il *Decreto internazionalizzazione* ha circoscritto, superando così le distorsioni esistenti in passato, l'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 36, della Legge n. 244/2007, in base al quale gli interessi passivi relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione** sono deducibili integralmente.
La possibilità è riservata alle società che svolgono in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare, ovvero le c.d. "*immobiliari di gestione*".
Si considerano tali le società:

- il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione;
- che effettuano l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

*Viene eliminato il vincolo alla deducibilità degli interessi passivi in capo alle società emittenti titoli obbligazionari*

**c) L'abrogazione del limite di deducibilità per gli interessi passivi su obbligazioni**

Una ulteriore rilevante novità è stata apportata mediante l'abrogazione dell'articolo 3, comma 115, della Legge n. 549/95. In questo modo è stato eliminato il vincolo alla deducibilità degli interessi passivi in capo alle società emittenti titoli obbligazionari. Tali società a ristretta base azionaria incontravano un limite alla deducibilità degli interessi passivi ancorato al tasso ufficiale di riferimento (il doppio in caso di Paesi non *black list*, alternativamente i 2/3) all'epoca molto basso, così da evitare l'arbitraggio costituito dalla deduzione in capo alla società di tali interessi e, contestualmente, l'assoggettamento a ritenuta d'imposta (12,50%) in capo ai percettori persone fisiche, spesso soci.
Attualmente considerato fatto che l'aliquota IRES è stata portata al 27,50% mentre la tassazione sulle rendite finanziarie è stata incrementata al 26%, l'arbitraggio non ha più motivo di esistere, mentre la norma continuava a penalizzare fortemente l'emissione obbligazionaria di queste società.
Pertanto, per effetto delle modifiche apportate dal *Decreto internazionalizzazione*, la deduzione di tali interessi rientra nelle ordinarie disposizioni dell'articolo 96 del Tuir sul monitoraggio del ROL.
Le novità sopra citate decorrono dal **periodo d'imposta successivo** alla data di entrata in vigore del *Decreto*, quindi, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dal periodo d'imposta **2016**.

# 13. Il consolidato orizzontale

L'articolo 6 del *Decreto internazionalizzazione* introduce il cosiddetto "**consolidato orizzontale"** ovvero la possibilità che le società sorelle possedute da una comune controllante europea esercitino l'opzione per la tassazione di gruppo. La modifica normativa si è resa necessaria a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia UE (cause C-39/13, C-40/13 e C-41/13) del 12 giugno 2014 che hanno stigmatizzato la non rispondenza al principio della libertà di stabilimento di quegli ordinamenti – fra cui quello italiano – che riservano solo ai gruppi domestici la possibilità di beneficiare della tassazione di gruppo.
Prima delle modifiche introdotte dal *Decreto internazionalizzazione* la norma domestica ammetteva la possibilità per le società estere non residenti di optare per il consolidato fiscale con le proprie controllate residenti a patto che queste ultime fossero detenute per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.

Grazie alla modifica introdotta:

- il soggetto non residente può optare per il consolidato nazionale anche se non possiede una *branch* in Italia da cui promana il controllo dei soggetti residenti inclusi nel consolidato fiscale;
- conseguentemente, le società sorelle residenti in Italia con una mamma comune residente UE potranno optare per il regime di consolidato fiscale e, quindi, consolidare le proprie basi imponibili.

Tale possibilità, prevista dal nuovo **comma 2-*bis* dell'articolo 117 del Tuir**, prevede infatti che i soggetti non residenti, anche se privi di stabile organizzazione in Italia, purché residenti UE o SEE con scambio di informazioni e con forma giuridica analoga a quella prevista per i soggetti IRES residenti, possono designare un soggetto residente in Italia o una stabile organizzazione affinché eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo, che includa ciascuna società residente su cui esercitino il controllo. Esiste solo il limite per cui la controllata designata non potrà consolidare le società da cui essa stessa sia controllata. Pertanto, in caso di catene societarie, laddove una holding UE controlli le società A e C, che a loro volta controllano rispettivamente le società B e D, il soggetto designato potrà essere soltanto uno fra A e C.
La nuova norma prevede altresì che nel perimetro, in qualità di società controllate, possano rientrare anche le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti controllate dal medesimo soggetto, purché abbiano la forma giuridica prevista dal successivo articolo 120 del Tuir e siano residenti UE o SEE con scambio di informazioni.
Ciò risponde al principio – ribadito sempre a livello di giurisprudenza comunitaria – in forza del quale una società e una stabile organizzazione sono fiscalmente comparabili, permettendo ad un soggetto di scegliere alternativamente fra una *subsidiary* e una *branch*.

Questa norma decorre dal **periodo d'imposta in corso** alla data di entrata in vigore del *Decreto*, quindi a partire dal periodo d'imposta **2015**.

# 14. Le spese di rappresentanza

L'articolo 9 del D*ecreto internazionalizzazione* ha modificato l'articolo **108, comma 2**, del Tuir. Dalla lettura del testo normativo emerge chiaramente come il **requisito dell'inerenza** resti ancora fondamentale per la deducibilità delle spese di rappresentanza: si possono considerare tali, infatti, solo se effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, aventi finalità promozionali o di pubbliche relazioni, effettuate sulla base di criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici all'impresa, oppure che siano coerenti con le pratiche commerciali di settore.

*Il requisito dell'inerenza resta fondamentale per la deducibilità delle spese di rappresentanza*

A tale riguardo si continua a fare rimando al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (di fatto il DM 19 novembre 2008).
Pertanto, il rapporto che si istaura tra le parti deve essere necessariamente privo dell'elemento sinallagmatico, poiché differentemente si uscirebbe da tale disciplina, per rientrare in quella delle spese di pubblicità.
Sulla base della nuova disposizione, le spese di rappresentanza saranno deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento in misura pari:

- all'**1,5%** (luogo dell'attuale 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000,00 di euro;
- allo **0,6%** (in luogo dell'attuale 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000,00 di euro e fino a 50.000.000,00 di euro;
- allo **0,4%** (in luogo dell'attuale 0,1%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000,00 di euro.

Le novità illustrate decorrono dal **periodo d'imposta successivo** alla data di entrata in vigore del *Decreto*, quindi a partire dal periodo d'imposta **2016.**

# 15. Le novità in materia di perdite su crediti

L'articolo 13 comma 1 lettera d) del *Decreto internazionalizzazione* interviene nuovamente sulla disciplina fiscale delle perdite su crediti, già in precedenza oggetto di modifiche ad opera del D.L. n. 83/2012 (Decreto crescita e sviluppo), della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità) e di numerosi interventi di prassi e giurisprudenza dettati dall'incertezza applicativa della norma.
Nello specifico, le novità introdotte riguardano:

- l'estensione del regime fiscale delle procedure concorsuali anche ai nuovi istituti previsti dalla riforma del diritto fallimentare;
- l'equiparazione delle procedure concorsuali estere a quelle italiane;
- l'individuazione dell'esercizio di competenza in cui dedurre le perdite.

*Il regime fiscale delle procedure concorsuali è stato esteso anche ai nuovi istituti previsti dalla riforma del diritto fallimentare, inserendo nell'articolo 101, comma 5, del Tuir anche i piani attestati di risanamento*

Per entrambi i crediti le novità si applicano a decorrete dal **periodo d'imposta in corso** all'entrata in vigore del *Decreto* quindi, per i soggetti con l'esercizio solare, dal periodo d'imposta **2015** con impatto sul modello di dichiarazione "Unico 2016".

### a) Le perdite derivanti dai piani attestati di risanamento

Il regime fiscale delle procedure concorsuali è stato esteso anche ai nuovi istituti previsti dalla riforma del diritto fallimentare, inserendo nell'articolo 101, comma 5, del Tuir anche i **piani attestati di risanamento,** ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del RD n. 267/42.
In base alla nuova versione della norma, quindi, le perdite su crediti sono sempre deducibili se il debitore è soggetto alle seguenti procedure ed istituti assimilati:

- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo;
- amministrazione straordinaria;
- accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (dal 2012);
- piani attestati di risanamento, pubblicati nel registro delle imprese (dal 2015).

### b) Le procedura concorsuali estere

Il *Decreto internazionalizzazione* ha recepito l'orientamento espresso negli anni passati dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali estere. In particolare, è stata prevista l'equiparazione delle **procedure concorsuali estere** a quelle italiane, laddove l'articolo 13, comma 1, lettera c) fa riferimento alle "*procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni*", precisando che i requisiti di certezza e precisione si considerano sussistenti a partire dalla data di ammissione alla procedura, analogamente a quanto avviene per le procedure nazionali. In conclusione, quindi, le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali estere equivalenti a quelle nazionali.
Ad esempio, come precisato nella Relazione di Accompagnamento al *Decreto* il *Chapter* 11 (procedura concorsuale statunitense) equivale agli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dalla normativa italiana.

### c) L'esercizio di competenza ai fini della deducibilità delle perdite su crediti

Uno degli aspetti di maggiore incertezza in materia di deducibilità delle perdite su crediti riguarda l'individuazione dell'esercizio di competenza in cui dedurle. Introducendo il nuovo comma 5-bis all'articolo 101 del Tuir, è stato chiarito l'esercizio nel quale dedurre le perdite relative:

- ai crediti di modesta entità (d'importo non superiore ad euro **5.000,00** per le imprese con un volume d'affari o ricavi non inferiore ad euro 100.000.000,00 mentre d'importo non superiore ad euro **2.500,00** per le altre imprese) scaduti da più di sei mesi;
- ai crediti verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali e agli istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica della perdita.

In entrambi i casi la perdita **è deducibile nel periodo d'imputazione in bilancio**, anche quando avviene in un periodo di imposta successivo alternativamente:

- a quello in cui si sono verificati gli elementi certi e precisi e, quindi, per i crediti di modesto importo, a quello in cui sono decorsi i **sei mesi** dalla scadenza del pagamento;
- a quello in cui il debitore si considera assoggettato ad una procedura concorsuale o istituto assimilato.

La deduzione della perdita non è più consentita quando l'imputazione della stessa in bilancio avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito in bilancio.
In sostanza, al fine di delimitare l'ambito temporale di deducibilità, la norma stabilisce un **termine massimo** entro il quale la deduzione della perdita può essere apportata.
Infine, occorre considerare che le modifiche normative introdotte con riguardo al regime delle perdite su crediti di modesta entità hanno determinato notevoli difficoltà nella gestione di tali vicende. In tal senso interviene l'articolo 13 comma 3 del Decreto con una norma di **interpretazione autentica** – valida quindi anche per il passato - stabilendo che, **per i crediti di modesta entità o legati a procedure concorsuali per i quali la deduzione non si è verificata nel periodo di imposta in cui si sono verificati gli elementi certi e precisi oppure si è aperta la procedura, la deducibilità è consentita nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili** (es. cessione pro soluto, prescrizione, accordo di saldo e stralcio). Nella relazione di accompagnamento viene utilizzato il termine "non oltre" per individuare l'ultimo esercizio in cui è possibile operare la deduzione, lasciando intendere quindi che si possa fare anche in un periodo antecedente. Sotto questo profilo, tuttavia, andrebbe compreso se questa interpretazione possa considerarsi valida, atteso che la lettera della norma appare più stringente.

# 16. Determinazione delle plusvalenze in base al valore accertato ai fini dell'imposta di registro

Al comma 3 dell'articolo 5 del *Decreto internazionalizzazione* viene introdotta un'importante novità in materia di accertamento.
L'obiettivo perseguito è quello di superare l'orientamento della giurisprudenza di Cassazione che consente di **accertare in via induttiva una maggiore plusvalenza** realizzata tramite una cessione di immobile o d'azienda attraverso il valore precedentemente **rilevato ai fini dell'imposta di registro**.
In base alla nuova norma, pertanto, il valore individuabile ai fini delle imposte indirette **non rileva automaticamente anche per le imposte dirette**, per le quali è necessario che questo elemento sia assistito da ulteriori elementi presuntivi caratterizzati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Trattandosi di una norma di natura interpretativa, questo comma si applica retroattivamente e quindi anche alle **controversie pendenti**.

*Negli accertamenti sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di un'immobile o di un'azienda il valore individuato ai fini delle imposte indirette non rileva automaticamente anche per le imposte dirette*

# 17. Le novità in materia di sopravvenienze attive

L'articolo 13 del Decreto internazionalizzazione è intervenuto a modificare la disciplina fiscale delle sopravvenienze attive prevista dall'articolo 88 del Tuir.
Nello specifico, il *Decreto*, inserendo nell'articolo il nuovo comma 4-*ter*, ha modificato la tassazione delle sopravvenienza attive derivanti dalle riduzioni di debiti a seguito di procedure concorsuali, prevedendo che:

- non si considerano sopravvenienze attive e non sono quindi tassate le riduzioni dei debiti a seguito di **concordato fallimentare**, **concordato preventivo liquidatorio** o **procedure estere equivalenti** in Stati con i quali è previsto un adeguato scambio di informazioni;
- in caso di procedure risanatorie, quali il **concordato a finalità di risanamento**, **l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** (articolo 182-*bis* del RD 267/42), il piano attestato (articolo 67, comma 3, lettera d) del RD 267/42) iscritto al registro imprese o procedure estere equivalenti, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva (e non è quindi tassata) per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell'80% (comprese quelle del consolidato), nonché interessi e oneri ai sensi dell'articolo 96, comma 4, del Tuir.

Le novità illustrate decorrono dal periodo d'imposta **successivo** alla data di entrata in vigore del Decreto, quindi a partire **dal periodo d'imposta 2016**.

Un altro importante intervento riguarda il regime fiscale delle **rinunce ai crediti operate dai soci.**
Nello specifico, l'articolo 13, comma 1, lettera a), del *Decreto internazionalizzazione*, ha introdotto il nuova comma 4-*bis* all'articolo 88 del Tuir in base al quale, a decorrere dal **periodo d'imposta successivo** alla data di entrata in vigore del Decreto, quindi a partire dal periodo d'imposta **2016** per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, "*la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale*". Con il nuovo regime, quindi, si stabilisce, al fine di determinare l'importo dell'eventuale sopravvenienza attiva tassabile, che:

*A partire dal periodo d'imposta 2016 la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale*

- il socio, è tenuto a fornire alla società partecipata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al valore fiscale del credito;
- in assenza di tale dichiarazione, il valore fiscale del credito è considerato pari a zero e il debitore dovrà assoggettare integralmente a tassazione la sopravvenienza attiva.

E' evidente che lo scopo di tale disposizione sia quello di evitare salti di imposta nei casi in cui il socio acquisti crediti vantati da terzi verso le partecipate in crisi, per un valore inferiore al nominale, procedendo poi a rinunciare alla loro riscossione. La logica è tuttavia la medesima anche nel caso di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio.
Analogamente a quanto sopra riportato in relazione al regime fiscale della società partecipata, l'articolo 13, comma 1, lettere b) ed e) del *Decreto internazionalizzazione* interviene anche a modificare il regime fiscale della rinuncia al credito in capo al socio (articoli 94, comma 6, e 101, comma 7, del Tuir).
In particolare, in base alle novità introdotte:

- l'ammontare della rinuncia incrementa il costo fiscale della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia;
- conseguentemente, la rinuncia per il creditore non comporta la tassazione della differenza rispetto al valore nominale.

## 18. Nuovo incentivo per favorire il rimpatrio dei lavoratori altamente qualificati

Attraverso le disposizioni contenute nell'articolo 16 del *Decreto* sono state apportate significative modifiche alle disposizioni in materia di incentivi finalizzati al rientro in Italia dei lavoratori che hanno svolto un'esperienza lavorativa all'estero.
In particolare è stato previsto che, a partire dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore del *Decreto* (e, quindi dal periodo d'imposta 2016) il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del **70% dell'ammontare percepito** a condizione che:

- il beneficiario non sia stato fiscalmente residente in Italia nei **cinque periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia** e si impegni a mantenere la residenza fiscale in Italia per **almeno due anni**;
- il contratto di lavoro venga stipulato con un'impresa residente nel territorio dello Stato o con una società che direttamente o indirettamente controlla l'impresa residente, ne sia controllata o sia controllata dalla medesima società che controlla l'impresa residente;
- l'attività lavorativa venga prestata in via prevalente in Italia;
- Il beneficiario rivesta un ruolo direttivo all'interno dell'impresa residente oppure sia in possesso dei requisiti di "alta qualificazione" o "specializzazione" che verranno definiti con un apposito decreto del MEF da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.147/2015.

Al riguardo si segnala che, a differenza di ciò che avveniva in passato in vigenza delle disposizioni contenute nella Legge n. 238/2010 (la cui proroga al 2017 è stata abrogata dal comma 4 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015), la nuova norma ha carattere "strutturale" non essendo stato previsto alcun limite temporale di applicabilità della stessa.
L'unico limite riguarda, infatti, l'orizzonte temporale nel corso del quale il singolo beneficiario può usufruire del regime di tassazione agevolato. Infatti, il comma 3 dell'articolo 16 del *Decreto* prevede che **l'agevolazione fiscale spetta per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi**. Pertanto, i lavoratori che, avendone i requisiti, intendono avvalersi del nuovo regime speciale per lavoratori rimpatriati già a partire dal 2016 potranno usufruire dell'abbattimento del reddito di lavoro nella misura del 30% fino a tutto il 2020.